

rapporto:

Il 30 dicembre u. s. le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ai fini della definizione della nota questione sorta in ordine alla mensilità aggiuntiva di giugno formularono in sede A.N.I.A. una proposta di accordo nei seguenti termini:

- riconoscimento, da parte dei lavoratori, che la doppia mensilità di giugno, pur facendo parte della retribuzione tabellare annua di 16 mensilità prevista dal contratto nazionale 6 aprile 1951, costituisce il minimo di partecipazione agli utili stabilito dall'art. 7 del contratto collettivo 1941;
- pagamento di detta mensilità nell'esercizio di competenza anziché in quello successivo;
- attribuzione degli eventuali utili di bilancio nella misura del 3,75% in base agli articoli 8 e 15 del R.D.S. 29 aprile 1923, n. 966.

Con lettera del 29 gennaio 1951 detta proposta è stata portata a conoscenza del Ministero dell'Industria e Commercio e del Ministero del Tesoro, per la preventiva autorizzazione alla conclusione di un definitivo accordo sulle basi proposte dai lavoratori.